aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0021312
del 16/01/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S1022
Class./Fasc. 2024/13.17.1.0.0/45

Oggetto: **S1022** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo a interventi di messa in sicurezza del territorio in loc. Calvari riguardanti il rifacimento del ponte stradale "R. Lagomarsino" e l'allargamento della sezione di deflusso del T. Lavagna.

Proponente: Comune di San Colombano Certenoli – Ufficio Tecnico.

Richiesta integrazioni ex art. 19 c. 2 D. Lgs. 152/2006.

Al Comune di San Colombano Certenoli – Uff. Tecnico
comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it

E p.c.

Al Comune di San Colombano Certenoli
comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it

Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

All'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it

All'ARPAL Direzione Scientifica
U.O. Pianificazione strategica
c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

Alle strutture regionali:

Ecosistema Costiero e Acque

Difesa del Suolo Genova

Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Urbanistica

LORO SEDI

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, sulla base dell'esame della documentazione fornita, è stata evidenziata la necessità di chiedere chiarimenti.

Sotto il profilo urbanistico il Servizio Urbanistica (Prot-2024-1766130 del 28/11/2024) ha segnalato la necessità che la documentazione resa disponibile sul sito regionale venga integrata con l'attestazione da parte del Comune di San Colombano Certenoli della conformità con gli strumenti urbanistici vigenti o l'individuazione di eventuali elementi di difformità.

Sotto il profilo paesaggistico il Settore Tutela del Paesaggio e demanio marittimo (Prot-2024-1814951 del 3/12/2024) ha segnalato la necessità di una rappresentazione grafica (planimetria, sezione e prospetto del ponte) che definisca le modalità di installazione che si intendono adottare per il collegamento degli esistenti sottoservizi.

Relativamente alla Difesa del suolo il Settore Difesa suolo Genova (Prot-2024-1853180 del 5/12/2024) ha evidenziato quanto segue.

Preliminarmente si osserva che il ponte attuale si inserisce in un'area classificata come P3 nell'ambito del PGRA e come Fascia A del torrente Lavagna nell'ambito dell'omonimo Piano di bacino, nonché in fascia di riassetto fluviale, pertanto soggetta all'art. 14 dello stesso piano. Si evidenzia inoltre che a monte dell'attraversamento è presente l'immissione nel torrente Lavagna del Fosso Barbaresco che determina in sponda destra aree classificate come P3, ossia Fascia A.

Si precisa che le aree in esame sono state soggette a numerosi fenomeni alluvionali negli scorsi anni. Si evidenzia, in particolare la criticità a cui è soggetto l'abitato di Calvari in sponda destra sia del Fosso Barbaresco che del Torrente lavagna.

Nella documentazione presentata si prospetta il rifacimento dell'attraversamento con una struttura a campata unica, priva di pile in alveo, con contestuale allargamento della sezione idraulica di circa 15 m, e contestuale adeguamento dell'ampiezza dell'impalcato (in senso trasversale all'alveo) che pare essere dell'ordine dei 13 m. A tal proposito si osserva che certamente l'assenza di pile in alveo e l'allargamento della sezione previsto rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla configurazione attuale del ponte, e si segnala che nel previgente Piano di Bacino era stato già previsto il rifacimento del ponte in esame nei termini sopra descritti.

In considerazione del critico quadro generale in cui si inserisce, il ponte, evidentemente, rappresenterà un vincolo permanente che può condizionare la sistemazione idraulica complessiva, e pertanto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ne va valutata la compatibilità con uno scenario complessivo di sistemazione. Si rileva inoltre che va valutata la compatibilità con la normativa della fascia di riassetto fluviale del piano di bacino (cfr art. 25 del PGRA e art. 14 del PAI) per la quale non è ammissibile l'ampliamento delle infrastrutture (precisato che nel caso in esame si tratta di ampliamento in senso trasversale all'alveo).

Si osserva poi che dalla relazione idraulica emerge che l'intervento di rifacimento del ponte comporta una variazione delle aree soggette ad inondazione sia con periodo di ritorno pari a 50 anni che a 200 anni, sia lungo la sponda destra del torrente Lavagna che lungo la sponda destra del Fosso Barbaresco. Tale variazione, secondo gli studi presentati, comporta una contestuale riclassificazione della pericolosità delle aree che nel caso del PGRA comporta una modifica da aree classificate come P3 ad aree con pericolosità inferiore, e che, analogamente, nel caso della cartografia di Piano di bacino comporta una riclassificazione dall'attuale stato di Fascia A. A tal proposito si ricorda che tali valutazioni sono di competenza dell'Autorità di Bacino dell'Appenino Settentrionale e dell'Unità Organizzativa Settore Assetto del Territorio, che leggono per conoscenza. Si precisa, inoltre, che tali valutazioni risultano essere propedeutiche a eventuali pronunce da parte dello scrivente Settore.

Alla luce di quanto sopra si ritiene necessaria la preliminare espressione dell'Autorità di Bacino, ed eventualmente dell'U.O. Assetto del Territorio, in relazione alla generale compatibilità dell'opera con l'attuale quadro conoscitivo, anche ai fini di un successivo contributo istruttorio da parte dello scrivente Settore.

In relazione a quanto sopra l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota assunta dalla Regione Prot-2024-2052158 del 23/12/20245, ha specificato quanto segue.

"Vista la nota del Settore difesa del suolo Genova Prot-2024-1853180 del 05/12/2024 (ns prot. n. 12991 del 05/12/2024) con cui si comunica la necessità della preliminare espressione di questa Autorità di bacino in relazione alla compatibilità dell'opera con il Piano di gestione del rischio di Alluvioni (PGRA);

Si rappresenta che si è concluso l'Accordo tra Regione Liguria e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, in data 29 ottobre 2018, successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2023, avente ad oggetto *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacino regionali liguri"*.

Trova, pertanto, pienamente applicazione il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 2021-2027 del distretto dell'Appennino Settentrionale, compresa la relativa disciplina di piano (https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1512), approvato con d.p.c.m. 1 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023) e consultabile sul sito istituzionale dell'Autorità www.appenninosettentrionale.it

A tal riguardo, si rappresenta che, ai sensi della vigente disciplina del PGRA, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime il parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi, nei casi previsti dall'art. 63, comma 10, lett. b) del decreto legislativo 152/06, e rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all'articolo 5 della disciplina, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9, 11 e 24 della disciplina di piano).

Si rileva che il progetto in oggetto rientra nelle fattispecie per cui è dovuto il parere di questa Autorità di bacino ai sensi degli artt. 7 c.2, 9 c.2 e 11 c.2 e si precisa che il suddetto parere viene espresso di norma nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto (cfr. art. 24 c.1 della disciplina di Piano).
Qualora, per le esigenze istruttorie manifestate dagli enti coinvolti, sia necessario acquisire il parere sulle opere in progetto ai sensi degli artt. 7 c.2, 9 c.2 e 11 c.2 già nell'ambito di questo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si comunica che la documentazione progettuale dovrà essere integrata con quanto richiesto dall'art. 24 e dall'Allegato 3 della disciplina di Piano (compresi i modelli di simulazione idrologico-idraulica completi).
Si rileva altresì che il torrente Lavagna rientra nel reticolo principale del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale e che per l'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione si applicano le procedure previste art. 14 della disciplina di Piano. In particolare, si fa presente che nel caso il Proponente volesse applicare l'art. 14 comma 9 il livello della progettazione delle opere dovrà essere definitivo e/o esecutivo."

Relativamente alla Qualità dell'aria ARPAL (Prot-2024-1815240 del 3/12/2024) ritiene che lo Studio Preliminare Ambientale (file 4923-B48.PF.R06.00_Studio-prel-ambientale.pdf) debba essere integrato con:

- l'inquadramento dell'area oggetto dell'intervento rispetto alla normativa vigente in materia di qualità dell'aria (d.lgs. 155/2010). A questo proposito si segnala la recente D.G.R n. 441 del 03/05/2024 "D.lgs. n. 155/2010 artt. 3, comma 2 e 5, comma 6. Approvazione del riesame della zonizzazione del territorio regionale per la qualità dell'aria e della modifica ed integrazione del programma di valutazione della qualità dell'aria"
- una valutazione dell'impatto dovuto al cantiere sui recettori più vicini (campo sportivo, abitazioni) ed una migliore definizione delle misure di mitigazione da adottare per limitare la dispersione di polveri. A questo proposito si segnalano le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" e le "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" disponibili al seguente link: https://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-intervenire-sulle-attivita-che-producono-polveri/?searchterm=linee%20guida

In merito alla gestione del materiale da scavo, ARPAL (Prot-2024-1815240 del 3/12/2024) ha rilevato che dall'allargamento della sezione dell'alveo del torrente Lavagna nella Relazione illustrativa e nella relazione di caratterizzazione si parla di una produzione di 20.000 mc di terre e rocce mentre nello Studio Preliminare Ambientale si quantifica una produzione di 25.000 mc: pertanto si richiede di uniformare nei documenti i dati relativi ai volumi di terre e rocce che si prevede di produrre. Si evidenzia inoltre che nella Relazione di caratterizzazione sono presenti diversi refusi (errori di battitura e caratteri senza senso) si richiede pertanto di provvedere ad una revisione della stessa.

Relativamente al tema biodiversità ARPAL (Prot-2024-1815240 del 3/12/2024) ha comunicato le seguenti osservazioni. L'analisi del contesto naturalistico è affrontata nello Studio preliminare ambientale. Contrariamente a quanto riportato nel documento, il corridoio ecologico è un'area tutelata dal punto di vista naturalistico-ambientale in quanto infrastruttura ecologica "*di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche*" (art.3 della L.R. 28/2009), è necessario quindi che vengano forniti dettagli aggiuntivi circa:

- Le misure di tutela delle specie ittiche e anfibie presenti nell'area, specificandole per le diverse fasi operative, dettagliando opportunamente quanto affermato in merito "all'allontanamento dell'ittiofauna dal corso d'acqua, per non creare disturbi alle specie". Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune buone pratiche/indicazioni:
  - adottare tecniche di intervento che garantiscano la corretta gestione del cantiere, affinché siano adeguatamente gestiti e rimossi i rifiuti prodotti e siano applicati tutti gli accorgimenti volti a garantire che non si verifichino sversamenti di olii e carburanti, accumuli e successive deposizioni di materiale da costruzione;
  - nelle operazioni di taglio della vegetazione previste nella fascia fluviale si raccomanda di preservare, per quanto possibile, gli individui tipici di ambiente ripariale quali pioppi, ontani e salici. Si richiede inoltre di verificare l'eventuale presenza di nidi o ricoveri di animali e di programmare i tagli in modo da arrecare il minor danno possibile alle specie sensibili. In via generale queste attività dovrebbero essere evitate nel periodo riproduttivo (aprile – luglio);

- eseguire preferibilmente i lavori in alveo in fase di magra o comunque nei periodi non sensibili per le specie ittiche e anfibie, avendo cura di interessare la minor superficie possibile di alveo bagnato, onde evitare un aumento eccessivo della torbidità delle acque ed il disturbo alla fauna acquatica presente, garantendo al contempo la continuità del corso d'acqua e il Deflusso Minimo Vitale (DMV);
- nel caso si debba comunque intervenire in periodi in cui è presente una buona portata in alveo, in via cautelativa, dovrà essere verificata la presenza nel corpo idrico di eventuale fauna anfibia o ittica e previsto il temporaneo allontanamento della stessa. Qualora gli approfondimenti richiesti in precedenza dovessero mettere in evidenza la presenza di fauna ittica o anfibia, i lavori in alveo non potranno essere eseguiti nel periodo riproduttivo (aprile – luglio), in quanto vi è il rischio che sia alterato il fondo fluviale dove sono state deposte le uova distruggendole, inoltre è possibile che il sedimento fine depositatosi nelle zone più a valle soffochi le uova ivi deposte;
- prevedere, a livello progettuale, di minimizzare le modifiche dell'ambiente naturale preesistente nell'alveo;
- provvedere alla rimozione del materiale incoerente dal letto dell'alveo e dalle aree limitrofe nel minor tempo possibile e prevedere opportuni sistemi di protezione per depositi di materiale incoerente in caso di forti piogge (es. teli pacciamanti o sistemi di trattenuta a valle), così come indicato nello studio preliminare ambientale.

- Il cronoprogramma, in modo da tutelare le specie ittiche, così come sopra evidenziato.
- Data la presenza di specie aliene invasive, quali ad esempio *Robinia pseudoacacia*, la definizione di un piano di gestione delle stesse e conseguentemente di tutela delle specie autoctone, con particolare attenzione a quelle riparie (es. salici).

Tali informazioni e indicazioni, adeguatamente circostanziate, dovranno essere successivamente integrate anche nella documentazione esecutiva, in modo da garantire la funzionalità della rete Ecologica locale ed i servizi ecosistemici ad essa collegati.

Sempre in tema biodiversità il Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità (Prot-2024-1896168 del 9/12/2024) ha segnalato che il T. Lavagna è Corridoio Ecologico per specie di Ambiente Acquatico della Rete Ecologica Regionale. La Banca Dati Regionale della Biodiversità Li.Bi.Oss. riporta la presenza delle specie Barbo (*Barbus plebejus),* Vairone (*Leuciscus souffia),* e Salamandrina (*Salamandrina terdigitata*); non sono presenti Zone Speciali di Conservazione afferenti alla Rete Natura 2000. Segnalazioni puntuali indicano inoltre la presenza di ulteriori specie ittiche nel tratto immediatamente a monte del ponte.

La documentazione non riporta rilievi di campo sulle componenti faunistiche e vegetazionali del sito, con particolare riferimento alle porzioni di sponda che, come mostrato nelle foto di raffronto degli anni 2021 e 2024, si sono rivegetate spontaneamente.

Risulta pertanto necessaria una indagine speditiva per caratterizzare, come previsto dall'Allegato IV-bis del D.Lgs. 152/2006, le componenti afferenti alla matrice biodiversità, con gli impatti in fase di cantiere e in esercizio, nonché le misure mitigative necessarie, comprendenti l'adozione di accorgimenti finalizzati a mantenere e, se possibile, migliorare la qualità ecologica del sito, anche considerando eventuali adattamenti delle soluzioni progettuali.

In merito alla coerenza con il Piano regionale di Tutela delle Acque (Prot-2024-1873907 del 6/12/2024) il Settore Ecosistema costiero e acque ha osservato quanto segue. L'eliminazione delle pile in alveo costituisce di per sé intervento migliorativo a livello di qualità morfologica del corpo idrico. Si legge inoltre nella documentazione (documenti 4923-B48.PF.R06.00_Studio-prel-ambientale e 4918- B48.PF.R01.00_Relazione-illustrativa) che gli allargamenti sono stati ipotizzati "*omissis……con argini che potranno essere in scogliera, con eventuali sistemazioni nelle parti sommitali in gabbioni, o palificate*". Gli allargamenti più significativi sono previsti a valle del ponte carrabile, fino a 15m rispetto all'attuale, mentre nella parte di monte sono più limitati. Il torrente Lavagna interessato dal progetto rientra tra i corpi idrici superficiali tipizzati nel Piano regionale di Tutela delle Acque-PTA (aggiornamento di cui alla DCR n. 11/2016) e più precisamente l'area di intervento comprende il T. Lavagna 7+8 – codice IT07RW1400147-8LI; gli interventi inoltre insistono sull'acquifero poroso sotterraneo Entella - codice IT07GWAVGE04. M poiché l'intervento interessa un corpo idrico tipizzato, va valutato, dal punto di vista morfologico, rispetto all'Indice di Qualità morfologica (IQM) e all' Indice di Qualità

morfologica di monitoraggio (IQMm) utilizzato per la valutazione della qualità ambientale complessiva dei corpi idrici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, è necessario che il proponente fornisca una valutazione dell'impatto morfologico, *ante e post operam*, dei corpi idrici superficiali interessati dall'intervento, utilizzando una simulazione secondo la metodologia indicata nelle linee guida del SNPA, contenute nel Manuale e nelle Linee guida n. 113/2014, 'Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua'.

ARPAL ha indagato, tra gli altri, anche alcuni tratti del corpo idrico in questione; in particolare l'area di intervento ricade nel tratto indagato indicato come ENLA_1_8_lavagna_; l'esito di tale valutazione colloca il tratto oggetto di intervento nella classe di qualità morfologica "buona".

È stata inoltre allegata la scheda del dettaglio relativo agli indici di alterazione morfologica valutati per il suddetto tratto, da cui si evince che il valore numerico è pari a 0,74, quindi un valore che, come detto sopra, colloca il tratto in classe "buona". Infine, per quanto riguarda la possibile interferenza dell'intervento con le derivazioni ad uso potabile, si ritiene che la tipologia e la distanza dalle concessioni in essere sia tale da non generare alcun impatto significativo. Si segnala la presenza a circa 150m a valle dell'area di intervento in sponda orografica sinistra di una presa superficiale ad uso irriguo (codice GDE0650 P0650-3) che potrebbe essere interessata e di un altro punto sempre ad uso irriguo (codice GDE0650 P0650-2) in sponda orografica destra.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene necessario che il proponente fornisca le seguenti integrazioni progettuali relative al corpo idrico T. Lavagna 7+8 (codice IT07RW1400147-8LI), tipizzato e classificato in conformità all'Allegato 1 della Parte III del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza:

1. una verifica dell'eventuale interferenza con le derivazioni ad uso irriguo in concessione al Consorzio irriguo Piani di Casarile e Pratoficioso, in particolare la presa superficiale (codice GDE0650 P0650-2) che dalla banca dati derivazioni risulta sulla sponda orografica destra dove sarà realizzata l'arginatura;
2. una simulazione dell'indice IQM e IQMm post operam effettuata partendo dalla valutazione ex ante prodotta da ARPAL nel 2014 ed allegata alla presente;
3. una valutazione dell'impiego di terre armate adeguatamente rinverdite con talee di specie autoctone per la parte superiore delle arginature in sostituzione dell'attuale previsione progettuale. Nel caso in cui tale soluzione non risultasse realizzabile, il proponente dovrà fornire un'adeguata motivazione in una relazione specifica, nella quale approfondire, sotto il profilo idraulico, la necessità di mantenere la soluzione originariamente proposta rispetto all'alternativa sopra indicata.

Infine, si anticipa che sarà richiesto nelle successive fasi di produrre una relazione fotografica a fine intervento con le stesse viste della fase ante operam.

Si comunica che tutta la documentazione inerente il procedimento e la corrispondenza citata sono disponibili sul sito istituzionale della Regione al canale Ambiente – Valutazione di Impatto Ambientale – Procedimenti in corso – S1022.

Il materiale integrativo dovrà essere prodotto entro 15 giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa entro il termine stabilito l'istanza si intenderà respinta e il procedimento sarà archiviato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

FL/fl

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 15-01-2025 15:26:00
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026